

**CONVENZIONE TRA LA COMUNITA' MONTANA DELLA VALCHIAVENNA E
L'ASSOCIAZIONE ANTEAS PER ATTIVITA' DI VOLONTARIATO.**

TRA

La **COMUNITA' MONTANA DELLA VALCHIAVENNA**, con sede legale in Chiavenna, Via C. Lena Perpentì 8/10, codice fiscale 81001550144 - partita IVA 00576020143, nella persona della Assistente Sociale Giuseppina Matteoli, domiciliato per la carica in Chiavenna, Via C. Lena Perpentì n. 8/10, nella sua qualità di Responsabile dell'Ufficio di Piano, autorizzata con delibera della G.E. n. 241 del 30/12/2015

E

l'Associazione ANTEAS (Associazione Nazionale Terza Età Attiva per la Solidarietà), iscritta nel Registro regionale delle associazioni di volontariato al foglio 634 progressivo 2530 sez. A (sociale), con sede legale in Sondrio Via Bonfadini, 1 nella persona della sua Presidente Sig.ra Danila Barri, nata a Dubino il 27/10/1955 e residente a Morbegno in via Merizzi 136.

VISTA

La Legge 11/08/1991 n. 266 "Legge -quadro sul volontariato" che disciplina le organizzazioni e le attività di volontariato;

La L.R. 24/7/93 n. 22 "Legge regionale sul volontariato", in particolare all'art. 8 per quanto riguarda le convenzioni tra organizzazioni di volontariato ed enti pubblici;

PREMESSO

CHE con delibera assembleare n. 25 del 30/11/2012 l'Assemblea della Comunità Montana della Valchiavenna ha rinnovato la Convenzione con i Comuni per l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali per 3 anni dal 01/01/2013 al 31/12/2015;

CHE con delibera assembleare n. 38 del 30/11/2012 l'Assemblea della Comunità Montana della Valchiavenna ha approvato la Convenzione per l'esercizio associato, per il periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2015, della funzione progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali;

CHE tra i servizi gestiti in forma associata rientrano il trasporto e l'accompagnamento in favore di soggetti disabili ed in difficoltà, segnalati da servizi territoriali, per l'accesso a strutture riabilitative ed educative;

CHE l'Assemblea dei Sindaci del Distretto di Chiavenna ha approvato in data 25/05/2004 il Regolamento per le attività di trasporto, recepito dalla Comunità Montana della Valchiavenna con delibera CD n. 355 del 22/12/2005;

CHE nell'ambito dell'accordo provinciale di collaborazione per la realizzazione della rete territoriale per la conciliazione la Comunità Montana della Valchiavenna, in qualità di soggetto capofila dell'Alleanza Locale, ha provveduto a presentare il progetto "Bus Solidale", con l'obiettivo prioritario di sostenere le famiglie e facilitare la conciliazione tra famiglia e lavoro, sostenendole nel loro ruolo di cura, offrendo a tal fine un servizio di trasporto adattabile alle singole esigenze della famiglia;

CHE le attività di cui alla presente convenzione non possono configurarsi in alcun modo come sostitutive dell'offerta del mercato del lavoro e devono avere carattere saltuario e limitato nel tempo;

CHE l'apporto dell'Associazione è integrativo e non sostitutivo degli interventi istituzionali;

CHE l'Associazione stipulante si impegna a garantire la quantità e la qualità degli interventi definiti nella presente convenzione;

CHE gli oneri dovuti per lo svolgimento delle attività dovranno consistere in contributi all'Associazione, a copertura delle spese di gestione necessarie per lo svolgimento delle attività medesime, ed essere finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

CHE il pieno controllo sul programma d'intervento e sulla qualità del servizio stesso, resta di competenza della Comunità Montana della Valchiavenna;

CHE è necessario stipulare tra la Comunità Montana della Valchiavenna (di seguito denominata per brevità Comunità Montana) e l'Associazione ANTEAS (di seguito chiamata per brevità Associazione) apposita convenzione regolante fini, durata, rapporti finanziari e reciproci obblighi e garanzie;

tutto quanto sopra premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

La Comunità Montana e l'Associazione cooperano per favorire, attraverso la prestazione di volontari, le attività di cui al successivo art. 2, nel rispetto della normativa vigente, richiamata nelle premesse, degli obiettivi e disposizioni emanate dalla Comunità Montana, senza che in alcun modo l'attività dei volontari possa configurarsi come sostitutiva del personale della Comunità Montana.

Art. 2

A tal fine l'Associazione, regolarmente iscritta da almeno sei mesi all'Albo Regionale delle Associazioni di Volontariato, di cui alla Legge Regionale n. 22/1993 fornirà l'attività volontaria dei propri soci, che saranno impegnati nelle attività di seguito specificate:

- trasporto ed accompagnamento in favore di persone in condizione di fragilità segnalati dall'Ufficio di Piano, per l'accesso a strutture sanitarie e riabilitative.
- trasporto ed accompagnamento a favore di soggetti disabili per l'accesso a strutture educative e socializzanti

Art. 3

Le modalità di svolgimento delle attività di cui trattasi dovranno essere preventivamente concordate con i Servizi Socio Assistenziali della Comunità Montana - che si riserva di verificare e controllare la qualità e la quantità delle prestazioni.

Art. 4

L'Associazione si impegna a mantenere la continuità degli interventi di cui all'art. 2 della presente convenzione.

L'Associazione provvede a stipulare apposita polizza assicurativa per i propri aderenti che prestano le attività di volontariato di cui al già richiamato art. 2, contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse, nonché per la responsabilità civile verso terzi per qualsiasi evento o danno possa causarsi in conseguenza di esse, esonerando la Comunità Montana da ogni responsabilità per danno o incidenti, anche in itinere, che dovessero verificarsi a seguito dell'espletamento delle prestazioni di cui trattasi.

L'Associazione per le attività di cui all'art. 2, secondo i riferimenti operativi di cui all'art. 3, si impegna a svolgere un'attività finalizzata ed atta a conseguire la partecipazione attiva dei propri soci aderenti volontari in possesso dei requisiti di professionalità, utili alla corretta gestione dell'attività, quale supporto per l'attuazione del servizio.

Art. 5

La Comunità Montana, tramite i Servizi socio assistenziali e l'Ufficio di Piano per le rispettive competenze, si impegna a:

- predisporre, in accordo con l'Associazione, il programma delle attività;
- mettere a disposizione dei volontari gli automezzi della Comunità Montana in dotazione ai Servizi socio assistenziali;
- garantire le condizioni necessarie per svolgere con continuità le attività oggetto della presente convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti;
- coordinare le attività del personale dipendente e dei volontari, anche appartenenti alle altre associazioni.

L'Associazione si impegna a:

- partecipare alla programmazione ed organizzazione delle attività e dei servizi con l'indicazione dei volontari disponibili ed impegnabili nelle attività;
- assumere la presa in carico e la conduzione del servizio assegnato, mediante personale volontario della propria Associazione;

- garantire il coordinamento dei volontari mediante personale appositamente individuato;
- garantire i trasporti anche con mezzi propri in caso di indisponibilità degli automezzi della Comunità Montana;
- tenere per ogni servizio effettuato apposita scheda indicante utente, tipo di servizio, nome personale volontario, mezzi impiegati, orari, percorsi, spese sostenute.

Art. 6

La Comunità Montana riconoscerà all'Associazione la somma forfetaria di € **6.500,00 (seimilacinquecento,00)** quale rimborso delle spese per il carburante, degli oneri aggiuntivi sostenuti dall'Associazione, per la copertura assicurativa dei volontari, assicurazione Kasko per mezzi propri e spese generali di funzionamento dell'Associazione. Il corrispettivo verrà liquidato in un'unica soluzione.

Le parti danno atto, su conforme dichiarazione del Presidente dell'Associazione, che tali rimborsi non sono soggetti al regime IVA, ai sensi dell'art. 4 D.P.R. 26/10/1972 n. 633.

Art. 7

L'Associazione si impegna a garantire un numero adeguato di volontari impegnati nelle attività di cui all'art. 2.

L'Associazione opera, nell'attuazione delle attività socialmente utili previste in convenzione all'art. 2, sotto la responsabilità del suo Presidente.

I referenti per la gestione del progetto e la verifica delle attività sono:

- in rappresentanza della Comunità Montana l'Assistente Sociale Giuseppina Matteoli, Responsabile dell'Ufficio di Piano;
- in rappresentanza dell'Associazione il Sig. Giocondo Del Curto.

Art. 8

La convenzione decorre dal 01/01/2016 al 31/12/2016.

La Comunità Montana ha facoltà di rescissione della presente convenzione ove si verificassero situazioni tali da vanificare la realizzazione delle attività descritte nel precedente art. 2.

Art. 9

La presente convenzione è assoggettata a registrazione, in caso d'uso, con oneri a carico del soggetto richiedente.

Per tutto quanto da essa non previsto, valgono le norme del Codice Civile e della Legislazione nazionale e regionale che regola l'attività delle associazioni di volontariato.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per la Comunità Montana della Valchiavenna
Responsabile dell'Ufficio di Piano
(A.S. Giuseppina Matteoli)



Chiavenna, li _____

Per l'Associazione ANTEAS

Il Presidente

(Danila Bagnoli)

Via Bonfadini, 1
23100 SONDRIO
Tel. 0342.527.814
C.F. 93011460149